



# CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## ORDINANZA SINDACALE

<b>N. 154</b> <b>Del 28-06-2024</b>	<b>OGGETTO:</b> DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE - FESTA SAN GIOVANNI BATTISTA
--	---

### LA SINDACA

**Premesso** che nei giorni 28-29-30 giugno 2024, presso L.go Martin Luther King a Ciampino, è prevista la realizzazione della manifestazione denominata Festa San Giovanni Battista;

**Tenuto conto** che si stima che un numero rilevante di persone si concentrerà all'interno del parco stesso e lungo le vie limitrofe per partecipare alla suddetta manifestazione e si rende pertanto necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza urbana atte a scongiurare situazioni di pericolo per i partecipanti e per prevenire criticità per la pubblica incolumità che si potrebbero determinare nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e delle aree adiacenti;

**Evidenziato** che per assicurare il decoro urbano e per preservare la sicurezza e l'incolumità pubblica dei partecipanti appare necessario prevenire i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro e in lattine, i cui vuoti se abbandonati all'interno del parco o in strada possono essere pericolosi; sia per i frequentatori del parco stesso nonché possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite;

**Considerato** che l'adozione di provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattine è stata efficace per il contenimento dei comportamenti lesivi delle condizioni di sicurezza urbana nonché per garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti, la tutela dell'ambiente e della vivibilità urbana;

**Ritenuto** pertanto necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, vietando il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi commerciali in sede fissa delle attività artigianali, dei distributori automatici di bevande e degli stessi esercenti degli stand presenti alla manifestazione;

**Ritenuto** di applicare il suddetto divieto alle strade comprese nel raggio di m 600 da L. Martin Luther King;

**Visto** l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, così come modificato dal D.L. 92/2008, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n. 125;

**Visto** l'art. 50 comma 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto dall'art. 8, comma 1 lettera a) legge n. 48 del 2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del 2018, con il quale il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 c.4 del D. Lgs 267/2000, attribuisce al Sindaco la prerogativa di adottare provvedimenti tesi a prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool;

## **ORDINA**

per ragioni di decoro, di sicurezza urbana e a tutela dell'incolumità pubblica, in occasione della manifestazione denominata Festa San Giovanni Battista in calendario nei giorni 28-29-30 giugno 2024;

**1.** il divieto di vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in recipienti di vetro e lattine nelle strade comprese nel raggio di m 600 da L. Martin Luther King:

1. dalle ore 17:00 del 28 giugno 2024 alle ore 05:00 del 01 luglio 2024, il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine;
2. dalle ore 17:00 del 28 giugno 2024 alle ore 05:00 del 01 luglio 2024, a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa, di attività artigianali, di distributori automatici di bevande, la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie.

È fatto d'obbligo alle utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande, siano esse fisse o temporanee, di utilizzare esclusivamente bicchieri, cannuce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo compostabili.

Ai sensi dell'art. 8 c.3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, essendo prevedibile una notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazioni, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

## AVVERTE

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio comunale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli Agenti e Ufficiali della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia ad ordinamento generale cureranno le attività rivolte ad accertare l'ottemperanza al contenuto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7.8.90 n° 241 e ss.mm.ii., avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La trasmissione della presente ordinanza a:

Al Segretario Generale  
per conoscenza

Alla Segreteria del Sindaco  
per conoscenza

Al Comando di Polizia Locale  
per i controlli e per i provvedimenti di competenza

Alla Tenenza di Ciampino e-mail:[tnrm214365@carabinieri.it](mailto:tnrm214365@carabinieri.it)  
per i controlli e per i provvedimenti di competenza

Al Commissariato di P.S. [comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it)  
per i controlli e per i provvedimenti di competenza

Alla Prefettura di Roma [prefrm@pec.interno.it](mailto:prefrm@pec.interno.it)  
per i controlli e per i provvedimenti di competenza

Dalla Residenza Municipale, 28-06-2024

La Sindaca  
Avv. Emanuela Colella

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del Comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.